

Comune di Dolcè

REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO E LA
GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 7 DEL
12.02.2004

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **(DEFINIZIONI)**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "impianto sportivo", il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - b) per "attività sportiva", la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o educativo;
 - c) per "forme di utilizzo e di gestione", le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
 - d) per "concessione in uso", il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
 - e) per "tariffe", le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto.

Art. 2 **(OGGETTO E FINALITÀ)**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi o resi disponibili da istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o resi disponibili da istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

ART. 3 **(PRINCIPI GENERALI RIFERITI ALL'INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE NEL SISTEMA SPORTIVO LOCALE)**

1. Il presente regolamento costituisce un complesso di disposizioni volte a disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni dell'Amministrazione comunale in materia di impiantistica sportiva e di valorizzazione delle attività sportive.
2. L'Amministrazione esplica la propria azione in relazione a quanto previsto dal precedente articolo 2, sviluppando interazioni con altri soggetti pubblici e valorizzando la collaborazione con i soggetti privati.
3. L'Amministrazione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale riferibili alla promozione dell'attività sportiva e all'evoluzione del sistema sportivo locale, sulla base del principio di sussidiarietà.

ART. 4 **(CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE)**

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. L'Amministrazione persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport e attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione prioritariamente delle scuole e degli organismi che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e

- adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
- b) attività sportive di interesse pubblico, l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

ART. 5

(ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITE AL SISTEMA SPORTIVO LOCALE)

L'Amministrazione interviene nel sistema sportivo locale principalmente sostenendo i soggetti che operano nello stesso mediante la messa a disposizione di impianti sportivi.

ART. 6

(QUADRO DELLE COMPETENZE)

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- Il Consiglio Comunale
- La Giunta Comunale
- Il responsabile del servizio di riferimento

ART. 7

(COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE)

Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- la individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- la individuazione della forma di affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi, sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento;
- l'approvazione di modifiche del presente regolamento.

ART. 8

(COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE)

Spetta alla Giunta Comunale:

- stabilire i criteri per la programmazione dell'uso degli impianti sportivi nelle diverse fasce individuate in relazione alla attività scolastica;
- disporre in merito alla concessione in uso e all'accesso non regolamentato degli impianti;
- determinare le tariffe per l'utilizzo degli impianti, anche, ove ritenuto opportuno, con riferimento alla fascia d'uso e alla specifica attività che l'eventuale soggetto utilizzatore dichiara di svolgere;
- verificare periodicamente la correttezza dell'uso e la efficienza delle gestioni degli impianti sportivi, con il supporto del responsabile del servizio lavori pubblici e del responsabile del servizio patrimonio;
- individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:
 - alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente regolamento;
 - alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento.

ART. 9

(COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Spetta al responsabile del servizio:

- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica, secondo le modalità stabilite dal regolamento e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;

- rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
- stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

TITOLO II°

CRITERI GENERALI PER USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 10 (CONCESSIONE IN USO)

1. Gli impianti sportivi sono concessi in uso prioritariamente a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per attività fisico-motorie in genere, nei limiti delle disponibilità.
2. Subordinatamente alle attività e iniziative sportive di cui al comma 1 e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive, come, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, attività culturali, religiose, spettacoli musicali, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamento.
3. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.
4. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale. La concessione in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività indicate nella concessione stessa.
5. La concessione d'uso definisce:
 - a) l'impianto sportivo e gli spazi orari di utilizzo;
 - b) la durata dell'utilizzo, comunque temporanea e normalmente riferita all'anno;
 - c) gli obblighi del concessionario;
 - d) le modalità specifiche di utilizzo dell'impianto sportivo;
 - e) i profili economici - tariffari;
 - f) le responsabilità del concessionario;
 - g) gli eventuali limiti d'uso della struttura e delle sue attrezzature;
 - h) le modalità per verifiche e controlli;
 - i) i profili inerenti la decadenza, il ritiro e la revoca.
6. La concessione è soggetta a tutte le norme che regolano l'uso degli impianti sportivi.

ART. 11 (PROGRAMMAZIONE DELLE CONCESSIONI IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI)

1. L'Amministrazione definisce con proprio provvedimento, nel rispetto del quadro delle competenze delineato nel presente regolamento, la programmazione delle concessioni in uso per tutti gli impianti sportivi, anche in relazione allo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali, nonché con riferimento alle attività di avviamento, agli allenamenti, e all'utilizzo libero.
2. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole è determinato dal Comune competente per territorio sulla base della legge n. 517/1977 e della legge n. 23/1996 e delle convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche.
3. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella concessione stessa.

4. La Giunta Comunale definisce con specifici atti:
 - a) le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di concessione d'uso degli impianti sportivi;
 - b) gli eventuali criteri particolari per l'assegnazione degli impianti, integrativi di quelli definiti dal presente regolamento;
 - c) le modalità di interazione con gli utilizzatori, nonché quelle di verifica dell'utilizzo.

ART. 12

(MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN USO)

1. L'Amministrazione rilascia, a seguito di idonea pubblicizzazione, la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti indicati in ordine di priorità:
 - a) associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, senza fine di lucro;
 - b) altre associazioni la cui attività sia comunque finalizzata alla pratica sportiva;
 - c) enti di promozione sportiva;
 - d) soggetti privati, anche con finalità di lucro, per lo svolgimento di attività sportive.
2. L'utilizzo degli impianti sportivi è concesso ai soggetti, tra quelli ricompresi nella classificazione del precedente comma 1, che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) società/associazioni/utenti non associati aventi sede/residenza nel territorio del Comune;
 - b) polisportive;
 - c) società/associazioni/utenti non associati che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani, per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
 - d) società/associazioni/utenti non associati che svolgono attività agonistica;
 - e) società o associazioni che presentano il maggior numero di affiliati;
 - f) società o associazioni che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione sport per disabili;
 - g) società o associazioni che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di preparatore atletico riconosciuto a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente.

A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà a favore della società/associazione/utente non associato avente sede nel territorio comunale.

Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società/associazioni/utenti che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo degli impianti.

3. L'Amministrazione, nel rispetto dei principi generali contenuti nel presente regolamento, può integrare o specificare i criteri di cui al precedente comma 2, con specifici atti, sulla base di elementi di contesto e con riferimento all'evoluzione delle esigenze del sistema sportivo locale, nonché tenendo in considerazione lo stato degli impianti sportivi.
4. La durata della concessione d'uso è di norma annuale, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere diversamente, in ragione degli oneri assunti dai concessionari e/o di particolari, specifiche ragioni. Il concessionario è tenuto ad utilizzare rigorosamente l'impianto per le finalità e nei limiti stabiliti dall'atto concessorio definito dall'Amministrazione con strumenti convenzionali.
5. L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo. Per questo motivo i Consigli di Istituto, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, inviano all'Amministrazione Comunale il prospetto di utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre all'inizio di ogni anno scolastico, e comunque non oltre il 31 ottobre. In attesa dei nuovi prospetti e quindi della assegnazione definitiva delle palestre, saranno rilasciate autorizzazioni provvisorie agli utenti degli impianti sulla base degli orari utilizzati nell'anno precedente.
6. Il responsabile del patrimonio, sulla base di tutte le richieste pervenute e della disponibilità degli impianti, acquisito il parere favorevole del competente consiglio di istituto, nel caso di palestre scolastiche e nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento e di quelli indicati

dalla Giunta Comunale, redige un piano di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

7. Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti. L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.
8. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

ART. 13 (MODALITA' DI UTILIZZO)

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
2. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli utenti autorizzati, oltre che ai funzionari del Comune e della scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
3. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.
4. A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.
5. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.
Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:
 - sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
 - usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre;
 - utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
 - depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
 - utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
 - svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

ART. 14 (CONDIZIONI PARTICOLARI E LIMITI RELATIVI ALLE CONCESSIONI IN USO)

1. Gli impianti sportivi sono concessi in uso nel corso dell'anno sportivo in linea generale in orari pomeridiani e serali dei giorni feriali, dal lunedì al sabato.
2. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione la concessione contenente le condizioni alle quali detto uso è concesso.
3. Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative condizioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.
4. Al concessionario è fatto divieto di subconcedere parzialmente o totalmente ai terzi gli spazi avuti in uso dall'Amministrazione. La violazione di tale divieto comporta la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta.
5. L'Amministrazione provvede periodicamente, anche con l'ausilio dei gestori degli impianti sportivi, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate e il loro utilizzo da parte dei concessionari.
6. Nel caso di una pluralità di concessioni d'uso sullo stesso impianto, i singoli concessionari possono costituirsi in comitato d'uso per la sua gestione, cui competono solidalmente gli oneri

previsti nelle concessioni. Nel caso in cui il comitato d'uso non si costituisca entro il termine eventualmente fissato dall'Amministrazione, quest'ultima ha la facoltà di concedere la gestione dell'impianto così come di più impianti, ad altra Associazione sportiva operante nel territorio comunale.

7. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al settore/servizio competente dell'Amministrazione.
8. Gli spazi resisi disponibili a seguito di rinuncia sono concessi in uso dall'Amministrazione utilizzando l'elenco dei richiedenti che non hanno ottenuto la concessione d'uso e, in mancanza di tale elenco, distribuendoli tra i concessionari interessati.

ART. 15

(SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI IN USO)

1. L'Amministrazione può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni di interesse pubblico e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi.
2. Nei casi sopra descritti l'Amministrazione Comunale o l'Istituto Scolastico interessati provvedono con congruo anticipo a dare comunicazione della sospensione agli utenti.
3. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del settore/servizio competente per quanto di rispettiva competenza.
4. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari, né dall'Amministrazione.

ART. 16

(RITIRO E REVOCA DELLE CONCESSIONI D'USO)

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione, il responsabile del servizio ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
2. L'Amministrazione si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.
3. Il settore competente ha facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso risultino:
 - a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
 - b) trasgressori delle norme del presente regolamento;
 - c) trasgressori dei criteri integrativi adottati dall'Amministrazione in base al presente regolamento;
 - d) portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

ART. 17

(RINUNCIA)

1. La comunicazione di rinuncia all'utilizzo dell'impianto deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.
2. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
3. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati utilizzando l'elenco dei richiedenti che non hanno ottenuto la concessione d'uso e, in mancanza di tale elenco, distribuendoli tra i concessionari interessati.

ART. 18

(NORME GENERALI SULLA VIGILANZA)

1. Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto e al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.

2. Il concessionario è tenuto a vigilare sull'uso dell'impianto e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. L'Amministrazione vigila sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.
4. La vigilanza e il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità dell'Amministrazione in relazione all'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari.

ART. 19

(CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE)

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi, ecc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.
2. Le tariffe per l'utilizzo per manifestazioni extrasportive sono stabilite con atto di Giunta Comunale.

ART. 20

(AGIBILITÀ IMPIANTI)

1. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza sul pubblico spettacolo.
2. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

ART. 21

(USO DI IMPIANTI SPORTIVI AD ACCESSO NON REGOLAMENTATO)

1. I singoli cittadini, loro aggregazioni spontanee, associazioni sportive, società sportive ed Enti di promozione sportiva possono utilizzare gli impianti sportivi ad accesso non regolamentato individuati con specifico provvedimento dall'Amministrazione tra quelli di proprietà.
2. L'uso degli impianti ad accesso non regolamentato è gratuito, in quanto finalizzato a consentire la massima diffusione di modalità di sviluppo della pratica sportiva libera da vincoli organizzativi.
3. Negli impianti sportivi ad accesso non regolamentato gli utilizzatori organizzano la loro attività nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. autoregolazione dell'utilizzo, con riferimento a periodi temporali sufficientemente equilibrati, tali da consentire l'accesso alle strutture a tutti i soggetti richiedenti;
 - b. prevalenza nell'utilizzo per i gruppi rispetto ai singoli, pur con garanzia di coinvolgimento di questi ultimi;
 - c. manutenzione minima della struttura, con pulizia e risistemazione complessiva della stessa dopo l'utilizzo;
 - d. corretto utilizzo degli impianti sportivi, secondo le condizioni e le regole indicate nel presente regolamento, nella normativa di settore e nel rispetto dei principi e delle norme dettate dall'ordinamento giuridico.

ART. 22

(USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE)

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare gli impianti sportivi di sua proprietà, o rientranti comunque nella sua disponibilità, comprese le palestre scolastiche, per attività di promozione della pratica sportiva, per eventi culturali a beneficio della comunità locale o per rilevanti interessi pubblici.
2. L'Amministrazione definisce, in relazione a quanto previsto al precedente comma 1, fasce orarie o spazi di utilizzo riservati.

TITOLO III°

CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 23

(ELEMENTI GENERALI INERENTI LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI)

1. Il Comune gestisce gli impianti sportivi:
 - a) direttamente, in economia;
 - b) mediante affidamento in gestione a terzi;
 - c) mediante le forme previste dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici locali, qualora il complesso di attività inerenti gli impianti sportivi e la promozione sportiva in ambito comunale siano qualificate come servizio pubblico locale.
2. La gestione degli impianti sportivi persegue finalità di ottimizzazione della fruibilità delle strutture e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.
3. La gestione degli impianti sportivi può essere realizzata:
 - a) in linea generale, in forma collaborativa con soggetti operanti nel sistema sportivo locale;
 - b) in forma sociale, anche con soluzioni innovative e sperimentali, per l'attuazione del principio di sussidiarietà, con riferimento alle strutture di minore rilevanza e dimensione;
4. Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.
5. L'Amministrazione può, di volta in volta, definire specifici criteri integrativi in relazione all'affidamento in gestione degli impianti sportivi.

ART. 24

(GESTIONE INDIRETTA DI IMPIANTI)

1. Gli impianti sportivi comunali sono privi di rilevanza imprenditoriale.
2. La gestione degli stessi può essere concessa a Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non commerciali e associazioni sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
3. Il Comune verifica che lo statuto e/o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:
 - a) assenza di finalità di lucro;
 - b) democraticità della struttura;
 - c) elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
4. La Giunta Comunale definisce con proprio atto:
 - a) i criteri con cui assegnare le concessioni, tenendo conto dei principi generali indicati nel precedente art. 12, comma 2.
 - b) i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi;
 - c) la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il gestore, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del comune);
 - d) la durata della concessione – la durata della concessione è di norma triennale e rinnovabile annualmente con atto motivato fino a un massimo di anni due, previa verifica della convenienza e/o del pubblico interesse;
 - e) eventuali somme dovute dal gestore a titolo di canone per l'uso dell'impianto, ovvero la determinazione dei criteri per il calcolo delle stesse;
 - f) nel caso di impianti poco remunerativi, ovvero nel caso che le entrate non siano sufficienti a coprire le spese (squilibrio fra ricavi e costi), è possibile dispensare il gestore dal pagamento del canone e/o prevedere un'eventuale corresponsione di un budget quale concorso nelle spese di gestione e/o l'esonero dal pagamento di spese che sarebbero normalmente a carico del gestore;

- g) eventuali cauzioni o fideiussioni a carico del gestore, a garanzia del corretto uso degli impianti e del pagamento di quanto eventualmente dovuto a titolo di canone;
 - h) eventuali clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
 - i) eventuali riserve per attività sportive e sociali promosse dall'Amministrazione;
5. Sono normalmente a carico del gestore, salvo che per ragioni di pubblico interesse l'Amministrazione disponga diversamente:
- a) le spese per il personale e i volontari;
 - b) la gestione, custodia e pulizia dell'impianto;
 - c) la stipulazione di apposita assicurazione R.C.;
 - d) le utenze e i consumi;
 - e) le imposte, tasse e costi per le autorizzazioni;
 - f) la riscossione delle tariffe.
6. La buona gestione e conduzione dell'impianto senza pregiudizio per il patrimonio dell'Amministrazione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.
7. Il concessionario dovrà utilizzare l'impianto sportivo in conformità a quanto previsto nel presente regolamento. Il concessionario potrà predisporre un proprio regolamento interno per l'uso dell'impianto da parte degli utenti, ad integrazione e/o esplicitazione di quanto previsto nel presente regolamento, che dovrà essere preventivamente approvato dal Comune.

ART. 25

(RISOLUZIONE DELLE CONVENZIONI DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE)

1. Le convenzioni di gestione degli impianti sportivi sono comunque risolte dall'Amministrazione comunale quando:
- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte del gestore è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - b) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono effettuati secondo le specifiche tecniche definite nella convenzione, in modo tale da recare pregiudizio al loro stato di conservazione.

ART. 26

(CONTABILITA' E RENDICONTO)

1. Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).
2. Con cadenza annuale il gestore dovrà, altresì, presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

TITOLO IV° **TARIFFE**

ART. 27

(DETERMINAZIONE TARIFFE)

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale.
- Le tariffe possono essere:
- orarie (ad es. per gli allenamenti);
 - a prestazione (ad es. per lo svolgimento di gare);
 - a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

2. Le tariffe possono essere differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.
3. Eventuali esenzioni totali o parziali dal pagamento delle tariffe a favore di soggetti svantaggiati o con finalità di promuovere specifici settori dell'attività ricreativo-sportiva, possono essere autorizzate dal responsabile del servizio patrimonio, sulla base delle indicazioni e degli indirizzi fissati dalla Giunta Comunale.

ART. 28
(MODALITA' DI PAGAMENTO)

1. L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, sulla base dei criteri generali indicati nel precedente art. 28. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti è, di norma, anticipata.
2. Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. Per gli impianti sportivi dati in gestione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al gestore; negli altri casi al Comune.
3. Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura/ricevuta da parte del Comune o delle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.
4. L'Amministrazione può disporre che la concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive venga rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti.
5. Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.
6. A garanzia dei pagamenti il gestore, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione.
7. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

ART. 29
(USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI)

1. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole elementari e medie che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.
2. L'Amministrazione, a seconda della tipologia dell'impianto sportivo, può formalizzare con specifici provvedimenti la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico.
3. E', in ogni caso, gratuito l'uso degli impianti sportivi ad accesso non regolamentato, ai sensi del precedente art. 21.

ART. 30
(RESPONSABILITA')

1. L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale, salvo per vizi imputabili alla struttura dell'impianto.
2. L'Amministrazione o il gestore dell'impianto non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquisite dalle società sportive.

ART. 31
(REVOCA)

1. Il mancato rispetto del presente regolamento può determinare, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, la revoca dell'utilizzo dell'impianto sportivo, senza pregiudizio

d'ulteriori provvedimenti e d'ogni altro diritto che possa competere all'Amministrazione Comunale.

TITOLO V° **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

ART. 32 **(RINVII)**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia:
 - al T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
 - alla L. 517/77 e 23/96 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
 - alla L. 23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
 - alla vigente normativa in materia di concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
 - alla L. n. 91/81 per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
 - alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
 - alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
 - alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento.

ART. 33 **(NORME TRANSITORIE)**

1. Le disposizioni del presente Regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite.
2. E', tuttavia, facoltà del Comune disporre la revoca delle suddette convenzioni, anche su richiesta del concessionario, al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.
4. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.